

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLE CITTÀ METROPOLITANE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO

FAQ AVVISO 2023/2024

1.D È possibile utilizzare superfici di Comuni e/o Province limitrofe, fermo restando l'unità progettuale?

1.R Non è possibile coinvolgere nei progetti aree site al di fuori dei territori delle Città Metropolitane poiché solo le Città Metropolitane sono individuate quali destinatari e soggetti attuatori dell'investimento 3.1 in questione.

2.D È possibile riqualificare ampie porzioni di boschi fluviali degradati in quanto costituiti prevalentemente da robinieti di invasione con forte presenza di alloctone come *Amorpha*, *Sycios* e *Reynoutria*, con una sostituzione progressiva di specie per ricostituire i boschi planiziali ripariali?

2.R È possibile, però restando nelle norme previste dal bando, ossia mettendo a dimora 1000 alberi/arbusti per ettaro. la misura non prevede bonifiche, ma nell'ambito della superficie si può intervenire in situazioni coperte da elementi forestali fino a un massimo del 30%. se la copertura dell'area copre il 30% si può intervenire nel restante 70% mettendo a dimora comunque 1000 piante ettaro. questo potrebbe rappresentare ciò che la cm ipotizza come "sostituzione progressiva".

3.D Preso atto che, gli effetti delle anomalie climatiche hanno raggiunto evidenze inconfutabili, si è pensato di richiedere una possibilità progettuale aggiuntiva. In sostanza, per raggiungere l'obiettivo di 1.000 esemplari/ettaro al quinto anno, si chiede la possibilità di sperimentare un approccio di tipo naturalistico evolutivo più che agronomico manutentivo, in linea con le dinamiche forestali naturali, ponendo a dimora e/o seminando almeno 3-4.000 esemplari/ha, riducendo al minimo la manutenzione (da realizzare solo in casi emergenziali), mantenendo prevalentemente solo uno stretto monitoraggio della situazione.

3.R Non è possibile, si ricorda che la misura è prevalentemente indirizzata a riportare la natura in città mediante la messa a dimora di alberi e arbusti sostenuti nel loro percorso dinamico-successionale verso la vegetazione naturale potenziale con interventi quali irrigazione e sostituzione delle fallanze. per facilitare la ripresa dinamico- successionale si chiede di utilizzare più specie arboree e arbustive e di attenzionare il pattern d'impianto. il modello proposto fa invece riferimento ai modelli tradizionali di rimboschimento che prevedevano successivi diradamenti senza particolare attenzione alla ricchezza di biodiversità. è tuttavia possibile aumentare il numero di piante messe a dimora per garantire un minor impegno nella sostituzione delle fallanze. nella valutazione si potranno però conteggiare solo 1000 piante per ettaro.

4.D In riferimento all'approvvigionamento del postime (semi/piante) si chiede se è obbligatorio fare riferimento al CUFA, oppure è possibile provvedere a tale approvvigionamento tramite un Ente Regionale, attraverso l'attivazione di opportuno contratto di coltivazione, visto che lo stesso Ente ha capacità di certificazione secondo quanto previsto dalla normativa

4.R Si è possibile, non è infatti obbligatorio far riferimento al CUFA. ogni città metropolitana può servirsi di qualsiasi vivaio pubblico o privato purché il postime impiegato rispetti i requisiti richiesti dall'avviso e dal piano di forestazione. si precisa che qualsiasi vivaio regionale pubblico individuato da una Città Metropolitana può avviare le attività finalizzate all'attuazione del/i progetto/i approvvigionandosi in modo gratuito, a meno delle spese di trasporto che andranno a carico della Città Metropolitana sulle risorse ad essa assegnate, dei semi e/o delle piantine necessarie sia presso il CUFA sia presso il vivaio regionale Umbraflor.

5.D Il comma 8 dell'art. 5 stabilisce, tra l'altro, che "La certificazione è competenza delle Regioni che a loro volta possono delegare vivai pubblici e privati". Si chiede di specificare, qualora non fosse disponibile nella Regione di appartenenza un vivaio delegato, se ai fini delle certificazioni sia possibile avvalersi di vivai delegati da altre regioni, limitrofe.

5.R si è possibile.

6.D Si chiede di specificare se la presenza di minimo 4 specie arboree e 4 specie arbustive è da riferirsi alla singola area di intervento o deve essere rispettata nel progetto.

6.R Come specificato nell'avviso è necessario mantenere il minimo di 4 specie arboree e 4 specie arbustive per ogni singola area, poiché, le aree che fanno parte di un progetto possono essere anche molto distanti. tale caratteristica garantisce maggiore biodiversità, una più efficace resilienza e aumenta la disponibilità di servizi ecosistemici.

7.D Si chiede di specificare se, in circostanze eccezionali – e in particolare nelle aree nelle quali emergano problematiche per la messa a dimora degli alberi in sede di Conferenza di Servizi (es. aree archeologiche, aree di esondazione...) – sia possibile aumentare la percentuale di arbusti arrivando al 50%. Tale aumento potrebbe risultare utile anche nelle aree con potenzialità ecologica per le caducifoglie: l'aumento dei cespugli sempreverdi garantirebbe un aumento del servizio ecosistemico di assorbimento della Co2 anche nella stagione invernale.

7.R Non è possibile. come specificato nell'avviso, la percentuale di arbusti deve essere compresa tra il 10% e il 30%.

8.D La presenza di un membro giovane (UNDER 35) all'interno del Gruppo di lavoro è un obbligo o una raccomandazione?

8.R La presenza di almeno un giovane (under 35) è un requisito tassativo di ammissibilità. Si rappresenta che è sufficiente anche una sola figura professionale giovane (under 35) all'interno del gruppo di lavoro.

9.D Con riferimento al comma 6 dell'art. 5 si chiede di specificare se le specie autoctone possono provenire anche dalla medesima area boschiva oggetto di intervento, purché certificate. Si chiede altresì di specificare: "La certificazione è competenza delle Regioni che a loro volta possono delegare vivai pubblici e privati nonché enti gestori di boschi da seme e di materiale di base nel caso questi ricadano all'interno di aree naturali protette iscritte nell' Elenco ufficiale delle aree protette". ... "Per la certificazione delle specie arbustive, si può procedere attraverso una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 relativamente

al riconoscimento tassonomico e alla provenienza, da parte del vivaio fornitore, pubblico o privato, o da parte dell'ente gestore del bosco da seme o del materiale di base di origine, delegati dalla regione".

9.R Il materiale forestale di moltiplicazione da impiegare, come definito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386, "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" e come previsto dal Piano di Forestazione, deve essere costituito da specie autoctone e il suo approvvigionamento da parte delle Città metropolitane deve essere assicurato presso vivai che garantiscano la certificazione della provenienza. La certificazione del materiale forestale di moltiplicazione deve avvenire ai sensi del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, in attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, secondo la modulistica di riferimento allegata al presente Avviso che deve essere predisposta per singola specie impiegata.

La certificazione è competenza delle Regioni che a loro volta possono delegare vivai pubblici (per le Regioni ove sono presenti) e privati. Per la certificazione delle specie arbustive, si può procedere attraverso una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativamente al riconoscimento tassonomico e alla provenienza, da parte del vivaio fornitore, pubblico o privato, delegato dalla regione. Qualora, le specie arbustive rientrino tra gli elenchi di specie regionali certificabili, devono essere certificate ai sensi dello stesso D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386. Per le specie arboree non presenti negli elenchi di specie previste a scala regionale o nazionale si dovrà procedere con l'autocertificazione così come precisato per le specie arbustive. Qualora non vi fosse disponibilità nei vivai regionali delegati dalle regioni delegati alla certificazione, il materiale è reperibile presso il CUFA, già finanziato dal MASE, per raccogliere i semi che poi potranno andare nei vivai regionali di tutta Italia o direttamente a Umbraflor.

10.D Essendo l'avviso biennale ed essendo chiaro che il termine dei lavori dovrà coincidere con la milestone data al 10/12/23, si chiede se ci saranno vincoli o scadenze temporali da rispettare per l'inizio dei lavori e quali documenti o atti propedeutici dovranno eventualmente essere prodotti.

10.R non è previsto nessun target o obiettivo intermedio a dicembre 2023. il target, come specificato nell'avviso è fissato a dicembre 2024. le fasi del cronoprogramma di progetto dovranno essere coerenti con le tempistiche legate al raggiungimento del target. la documentazione richiesta sarà quella prevista dall'avviso ed eventuale ulteriore documentazione successiva alla fase di finanziamento e funzionale ai fini rendicontativi.

11.D È possibile agevolare il coinvolgimento degli agricoltori sia attraverso un risarcimento per mancato reddito legato al rilascio volontario dei terreni, sia attraverso il Dlgs 228/2001 art. 14 e 15 tramite affidamento di parte dei lavori e della manutenzione ai soggetti operanti sui territori in causa?

11.R Non è possibile, poiché tali spese non sono rendicontabili con il PNRR.

12.D Con riferimento agli ulteriori progetti di fattibilità da presentare ai sensi dell'art. 5, comma 7, rispetto alle risorse assegnate, si chiede se le spese di progettazione sostenute possano essere inserite tra le spese ammissibili.

12.R Le spese di progettazione potranno essere inserite tra quelle finanziate, ma solo per i progetti ammessi a finanziamento.

13.D Si chiede se sono ammissibili le spese relative ai saggi/sondaggi archeologici e/o altre spese afferenti all'archeologia (es. sorveglianza archeologica) scaturenti da specifiche richieste e/o prescrizioni della Soprintendenza in sede di conferenza dei servizi.

13.R Sì, tali spese sono ammissibili qualora risultino strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento di forestazione, purché non compromettano la realizzazione dell'intervento dal punto di vista economico. pertanto, tali spese devono essere debitamente motivate proporzionate rispetto ai costi dell'intervento (messa a dimora, manutenzione, cure colturali).

14.D Si chiede di specificare se le spese per l'eradicazione delle specie aliene e il relativo smaltimento possano rientrare tra le spese ammissibili ed eventualmente in quale misura

14.R Come già per il precedente avviso le spese necessarie all'estirpazione di piante aliene sono da considerarsi incluse fra quelle relative alle operazioni preliminari contemplate al paragrafo relativo alla "tecniche d'impianto" del "piano di forestazione", ma occorre considerare che qualora tali spese risultino necessarie all'imboschimento esse devono risultare proporzionate rispetto ai costi complessivi dell'intervento.

15.D Si chiede di prolungare a 120 gg il termine di presentazione dei progetti

15.R Il termine per la presentazione dei progetti è stato prorogato da sessanta a centoventi giorni con apposito decreto direttoriale pubblicato sul sito del MASE in data 25/05/2023. pertanto, tenuto conto che l'avviso pubblico per annualità 2023/2024 è stato pubblicato sul sito del MASE giorno 02/05/2023 le proposte progettuali dovranno essere inviate entro le ore 14:00 di giorno 30/08/2023.

16.D Si chiede di valutare la possibilità di prevedere una successiva finestra per la presentazione di progetti di fattibilità "ulteriori" e cioè eccedenti la quota di finanziamento di ciascuna Città metropolitana, qualora i progetti presentati entro il termine di scadenza non dovessero esaurire il plafond di risorse finanziarie stanziato per la Misura

16.R Ad oggi non sono previste ulteriori finestre per la presentazione di progetti. La scadenza è stata prorogata a 120 giorni per consentire alle Città metropolitane di presentare un numero sufficiente di proposte progettuali.

17.D Da quale data decorre la scadenza dell'avviso?

17.R L'Avviso Pubblico per le annualità 2023/2024 è stato pubblicato sul sito del MASE in data 02/05/2023. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per l'invio delle proposte progettuali che con Decreto Direttoriale n. 191 del 24/05/2023 sono stati modificati da sessanta a centoventi giorni. Pertanto, le proposte progettuali dovranno essere inviate entro le ore 14:00 di giorno 30/08/2023.

18.D Ove possibile e in che misura massima, possono essere ammissibili le spese di preparazione dei siti di impianto – rimozione rifiuti, eliminazione detrattori ambientali, segnaletica pubblicità, ecc? Le eventuali opere accessorie per la fruizione del sito forestato – sentieristica, fasce tagliafuoco, recinzione secondo

criteri dettati dalle tecniche di ingegneria naturalistica, segnaletica... - ove ritenute ammissibili, in che misura massima possono essere computate nel progetto?

18.R Sono ammissibili le spese di preparazione dei siti di impianto quali rimozione rifiuti, eliminazione detrattori ambientali, segnaletica pubblicità ed eventuali recinzioni, qualora risultino strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento di forestazione, ma occorre considerare che qualora tali spese risultino necessarie all'imboschimento esse devono risultare proporzionate rispetto ai costi complessivi dell'intervento. Non sono ammissibili le eventuali opere accessorie per la fruizione del sito forestato – sentieristica, fasce tagliafuoco.

19.D I ribassi delle procedure di gara e affidamento possono essere reimpiegati nello stesso progetto p.e. per assicurare interventi manutentivi oltre i 5 anni obbligatori? O altri interventi connessi?)

19.R Sì, ricorrendo allo strumento della fideiussione secondo quanto specificato all'articolo 6, comma 1, lettera e) dell'Avviso. Tutti gli interventi in questione devono comunque rispettare i requisiti di ammissibilità delle spese previsti dall'articolo 8.

20.D in relazione alla distinzione dei progetti per annualità, presente nell'Avviso MASE al comma 4 dell'art. 9: "I progetti relativi sia all'annualità 2023, sia all'annualità 2024" si chiede di precisare cosa implica tale distinzione nella presentazione delle candidature e in particolare se implica differenze di timing nelle fasi previste per l'attuazione degli interventi;

20.R Con la pubblicazione del nuovo avviso è stata eliminata qualsiasi distinzione tra progetti delle due annualità 2023 e 2024. Le due annualità sono state accorpate in un unico avviso e contribuiscono al raggiungimento del target conclusivo previsto per dicembre 2024.

21.D per eventuali differenze tra Avviso MASE 2023/2024 e indicazioni del Piano di forestazione del 2021 resta valido quanto chiarito con le Faq 10.1 e 10.2 relative al precedente Avviso e cioè che: "In caso di indicazioni in contrasto tra l'Avviso e l'allegato "Piano di forestazione urbana ed extraurbana", si dovranno rispettare i criteri e i requisiti dell'Avviso"?

21.R Sì rimane valido quanto precisato nelle citate. FAQ: *"In caso di indicazioni in contrasto tra l'Avviso e l'allegato "Piano di forestazione urbana ed extraurbana", si dovranno rispettare i criteri e i requisiti dell'Avviso."*

22.D al punto 3.5 del Piano di forestazione urbana ed extraurbana del 2021 si legge che "data la natura complessa e multifunzionale di una forestazione, le fasi di collaudo sono di competenza delle Città Metropolitane". É possibile delegare al soggetto attuatore esterno (es. Comuni) l'attività di collaudo così come sono delegate tutte le altre attività per la realizzazione del progetto?

22.R Come previsto dall'art. 4, c. 1, dell'Avviso i soggetti attuatori degli interventi e destinatari dell'avviso sono le Città Metropolitane, che redigono propri progetti e/o selezionano progetti elaborati dai Comuni metropolitani, assegnando una priorità di finanziamento indicata nella domanda di partecipazione di cui all'articolo 9. A tal riguardo, ed al fine di regolare i rapporti e gli obblighi anche inerenti al monitoraggio e alla rendicontazione, la Città Metropolitana potrà fare ricorso a convenzioni con i Comuni, i quali sono qualificabili

in termini di soggetto attuatore esterno, resta comunque in capo alla Città metropolitana la responsabilità della presentazione dei progetti, della loro attuazione e della loro rendicontazione finale.

23.D In considerazione degli obiettivi dell'investimento, il comma 3 dell'art. 5 dell'Avviso MASE definisce le priorità tra le aree idonee ad ospitare interventi di rimboschimento. In riferimento in particolare al medesimo comma lett. f) che identificano come prioritarie "le aree forestali, ai sensi dell'art. 4 comma d del D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34, temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente..." Si chiede se in caso di partecipazione alla redigenda manifestazione d'interesse della Città Metropolitana di Napoli anche di Enti, quali Enti parco nazionali e regionali, consorzi, che hanno specifici obiettivi di conservazione e protezione con particolari vincoli legati alla piantumazione, di precisare se sia obbligatorio il disposto al comma 6 dell'art. 5 dell'Avviso MASE in relazione alla messa a dimora di 1000 piante per ettaro oppure si può considerare la piantumazione di un 10/20% della quota di alberi su una superficie proporzionalmente più ampia anche in virtù di eventuali prescrizione delle Autorità preposte al rilascio di pareri/ autorizzazioni sul progetto;?

23.R E' evidente che i Comuni presenti nei Parchi Regionali e Nazionali, ossia Parchi che prevedono una zonizzazione con quindi la possibilità di distinguere le aree ben conservate (zone A e B, ZPS, aree di DIRITTIVA, ecc.) da zone di interesse agricolo o di valorizzazione e crescita anche residenziale (zone C e D), possono candidare proprie aree se rispondono ai criteri di selezione e se accettano i criteri di rimboschimento previsti dal Piano di Forestazione e dall'Avviso. Resta quindi la necessità di rispettare le 1000 piante/ettaro con una quantità di arbusti compresa tra il 10 e il 30. Ciò che può variare è il pattern d'impianto e quindi si può modificare la densità mantenendo comunque la coerenza tra numero di ettari e numero di piante.

24.D Si chiede di conoscere se il rimborso spese previsto da un Accordo di collaborazione, ex art. 15 L. 241/90 con Università, per garantire la presenza di tutte le professionalità richieste all' interno del gruppo interdisciplinare, da riconoscere solo a seguito di rendicontazione tecnica delle attività svolte sia in fase di candidatura delle proposte, sia in fase di progettazione esecutiva, attuazione e monitoraggio degli interventi, possa essere utilmente rendicontato nell'ambito delle spese previste dal quadro economico dei progetti ammessi a finanziamento

24.R Si le spese di progettazione possono essere inserite tra quelle finanziate, ma solo per i progetti ammessi a finanziamento e purché vengano rispettati i presupposti per gli Accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/90.

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLE CITTÀ METROPOLITANE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO

SECONDO GRUPPO FAQ AVVISO 2023/2024

25.D La Città metropolitana che nell'ambito delle proprie attività istituzionali riferite ai temi forestali, ha attivato un protocollo d'intesa ai sensi dell'ex art. 15 della legge 241/90, con un Ente Regionale con competenze in tema di Foreste, alla luce delle finalità dell'Avviso nonché delle competenze istituzionali proprie dell'ente forestale, chiede se è possibile tramite opportuno Accordo di Collaborazione, vista la natura giuridica dei soggetti interessati e considerato il suo contenuto, avviare un contratto di coltivazione e fornitura del postime che sarà necessario alla realizzazione dei progetti da candidare all'Avviso, tenuto conto che l'ente Regionale è sede del Vivaio Forestale Regionale che si occupa della produzione di piante forestali autoctone di provenienza locale, tramite la raccolta e conservazione del seme e successiva coltivazione.

25.R Sì è possibile, purché vengano rispettati i presupposti per gli Accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/90. In particolare, si deve trattare di un accordo in cui entrambe le Parti contrattuali contribuiscono alla realizzazione del Progetto e, quindi, al conseguimento dell'interesse pubblico, apportando ciascuna per le proprie competenze istituzionali risorse ai fini del raggiungimento dell'interesse comune. L'accordo non deve configurarsi come la remunerazione di un servizio svolto sul mercato da una parte per conto dell'altra, ma deve tradursi in una reale ed effettiva collaborazione tra le parti nell'ottica del conseguimento dell'interesse comune. A tal riguardo si rinvia anche alla disciplina di cui all'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici debba soddisfare le seguenti condizioni: "a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione." La rendicontazione delle attività deve avvenire, pertanto, a costi reali, con una chiara individuazione dell'apporto di entrambe.

26.D Nell'ambito di un eventuale Accordo di Collaborazione ex art. 15 L. 241/1990, da stipulare tra la Città Metropolitana e l'Ente Regionale con competenze in tema di Foreste, si chiede se sia possibile, vista la natura pubblica dei due Enti, affidare la realizzazione degli interventi in regime di amministrazione diretta essendo fornita di propri operai specializzati, tenuto conto che la Città Metropolitana rimane il soggetto beneficiario ed attuatore dell'intervento.

26.R Sì è possibile, purché vengano rispettati i presupposti per gli Accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/90. Al riguardo, si veda quanto già riscontrato nella FAQ precedente (25).

27.D In merito al rispetto del "Principio di non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm) – DNSH, previsto nell'avviso e definito all'art. 17 Reg. (UE) 2020/852, si chiede se nel caso in specie la check list n.19 – Imboschimento, prevista nella guida operativa debba essere inserita tra i documenti prodotti per

la candidatura o se questa va compilata nella parte ex ante solo successivamente alla candidatura e nel momento in cui sarà elaborato il progetto definitivo esecutivo che verrà posto in appalto.

27.R Come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. g) e comma 3 dell'Avviso, nella fase di candidatura il rispetto del principio DNSH e della scheda 19 della Guida Operativa DNSH è attestato mediante un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo il format di cui all'Allegato 4 dell'Avviso.

Si raccomanda, pertanto, ai soggetti proponenti di tener conto, nell'elaborazione della propria proposta progettuale, delle specifiche prescrizioni contenute nella scheda 19 (Regime 1), con particolare riferimento agli elementi di novità derivanti dall'applicazione del principio DNSH, quali ad esempio: l'analisi dei benefici climatici dell'intervento, coerente con le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra; la valutazione dei rischi climatici fisici, secondo lo schema previsto in Appendice alla Guida Operativa DNSH; la garanzia di permanenza dello status di foresta, derivante dalla classificazione dell'area o da un vincolo giuridico/contrattuale sull'area stessa; la riduzione al minimo dell'uso di fertilizzanti e pesticidi; la tutela della biodiversità.

La check list della scheda 19 dovrà essere compilata nella parte ex ante successivamente all'approvazione della scheda progetto e prima dell'avvio dell'attività. Tale check list così compilata dovrà poi essere caricata in Regis al momento della rendicontazione del primo SAL.

Si ricorda infine che tutta la documentazione probatoria relativa al rispetto della check list in questione (autorizzazioni, certificati, piani di coltivazione e gestione, ecc.) dovrà essere conservata per poter essere eventualmente esibita su richiesta degli organi di controllo.

28.D Si chiede conferma rispetto alla possibilità di procedere nella realizzazione dei progetti mediante convenzione con i Comuni finalizzata a farli operare come enti attuatori di 2° livello. In questo assetto il Comune si occupa di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori fino alla fase di liquidazione delle spese, mentre la Città Metropolitana, acquisita la documentazione tecnico amministrativa presentata dai Comuni, provvede ad effettuarne la rendicontazione verso il Ministero.

28.R Sì, è possibile. Come previsto dall'art. 4, c. 1, dell'Avviso i soggetti attuatori degli interventi e destinatari dell'avviso sono le Città Metropolitane, che redigono propri progetti e/o selezionano progetti elaborati dai Comuni metropolitani, assegnando una priorità di finanziamento indicata nella domanda di partecipazione di cui all'articolo 9. A tal riguardo, e al fine di regolare i rapporti e gli obblighi anche inerenti all'attuazione, al monitoraggio e alla rendicontazione, la Città Metropolitana potrà fare ricorso a convenzioni con i Comuni, i quali sono qualificabili in termini di soggetto attuatore esterno; resta, comunque, in capo alla Città metropolitana la responsabilità della presentazione dei progetti, della loro attuazione e della loro rendicontazione, ivi compresa la corretta e completa implementazione del sistema informativo ReGIS.

29.D È ammissibile un impianto con densità maggiore (1.500-2.000/ha) per ridurre gli interventi di manutenzione, da adottarsi ad esempio nelle zone montane particolarmente acclivi dove la gestione delle successive cure risulta problematica o impossibile per garantire, a parità di spesa e di superficie il raggiungimento del numero di 1.000 piante ad ettaro alla fine del quinquennio?

29.R Come per il precedente Avviso non si parla di densità variabile, ma di 1.000 piante per ettaro (alberi e arbusti). Il totale delle piante, il relativo numero di ettari e l'uso di determinati alberi e arbusti (almeno quattro e quattro) coerenti con le VNP (vegetazioni naturali potenziali) permettono il raggiungimento del target. Il target richiesto non è quindi legato alla sola messa a dimora di 1.000 piante per ettaro, ma alla

coerenza con gli obiettivi della Misura. Come strategia colturale resta inteso che si possa aumentare il numero di piante messe a dimora delle diverse specie per evitare significative sostituzioni di fallanze.

In sintesi, si ribadisce che l'eventuale incremento del numero delle piante al momento della messa a dimora (no la semina diretta) è da riferirsi ad una mera strategia colturale e non dà luogo ad incrementi proporzionali del finanziamento medio per ettaro previsto dalla Tabella di cui all'art. 3, c. 4, dell'Avviso, in quanto le spese relative a tale strategia colturale, trovano compensazione nel risparmio della sostituzione delle fallanze.

Non si può ipotizzare la verifica al termine del quinquennio in quanto il target si raggiunge con la messa a dimora nel 2024 (almeno per quello che sappiamo in questo momento). È anche opportuno tenere presente che al termine del quinquennio non va garantito solo il numero di piante per ettaro (1.000 piante per ettaro), ma anche la composizione in termini di specie arboree e arbustive e numero di individui per ciascuna specie. È quindi escluso che si possa ipotizzare la messa a dimora di un numero molto maggiore e poi lasciare alla naturale evoluzione in quanto ciò non garantisce la coerenza strutturale e compositiva prevista in fase progettuale. Il finanziamento degli interventi è in gran parte legato alle cure colturali.

È chiaro e comprensibile il senso della richiesta quando si parla di interventi in montagna con difficoltà di accesso, ma questo finanziamento non è finalizzato alla realizzazione dei classici rimboschimenti ma a boschi prevalentemente urbani e periurbani dove diviene essenziale scegliere le specie arboree e arbustive e definire il loro rapporto quantitativo anche in funzione della tutela della biodiversità, del diverso livello di inquinamento atmosferico, e di altri obiettivi molto ben evidenziati nell'Avviso e nel Piano di Forestazione. Tutto ciò è anche chiaramente confermato nelle recenti 'Linee Guida per la riforestazione' divulgato dalla Commissione europea.

30.D L'art. 8 c. 1 prevede l'ammissibilità delle spese di progettazione quindi anche della progettazione preliminare – studio di fattibilità. Poiché quest'ultima è prodromica all'elaborazione della Scheda di progetto all. 5, l'impegno di spesa dovrà necessariamente avvenire prima del decreto di approvazione dei progetti e del relativo finanziamento. In tal caso la spesa può essere ammessa e rendicontata, ovviamente se il progetto risulta approvato e finanziabile?

30.R Le spese funzionali e relative alla elaborazione della Scheda di progetto (All. 5) non sono considerate ammissibili a finanziamento.

31.D L'art. 13 c. 1 lett. B prevede l'erogazione del finanziamento fino al 90% sulla base delle richieste della Città Metropolitana: quale documentazione deve essere allegata?

31.R Il trasferimento delle quote "intermedie", ovvero successive all'anticipazione e precedenti al saldo, può essere richiesto dalle Città Metropolitane al MASE attraverso apposite domande di rimborso da effettuarsi attraverso il sistema ReGIS. In base al circuito finanziario previsto per il PNRR, è infatti necessario che tutte le richieste di trasferimento, successive all'anticipazione, avvengano sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

32.D L'art. 13 c.1 lett. D prevede una quota a saldo del 10% su richiesta della CMT attestante la conclusione dell'intervento. Cosa si intende per intervento? Il completamento della messa a dimora di tutti gli alberi e arbusti previsti (attestabile con il Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo) o dell'intero intervento comprensivo della manutenzione quinquennale?

32.R Ai fini dell'erogazione della quota a saldo (entro dicembre 2026) ciascuna Città Metropolitana presenterà una richiesta di pagamento finale che attesti, oltre al raggiungimento del target, lo svolgimento degli interventi previsti dal piano quinquennale di coltivazione. Si precisa che le attività di manutenzione e cure colturali, previste dal piano di coltivazione, successive al 31 dicembre 2026 potranno essere garantite tramite ricorso alla garanzia fideiussoria, come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. e), dell'Avviso.

La procedura da seguire per la richiesta di erogazione del saldo finale non differisce rispetto a quanto previsto per le quote "intermedie". La domanda finale dovrà, in aggiunta, contenere la pertinente documentazione attestante la conclusione del progetto e il soddisfacente raggiungimento del target per la quota parte di competenza. Nello specifico, sarà necessario produrre i certificati di completamento delle attività di messa a dimora in situ, ferme restando le eventuali ulteriori prescrizioni dell'Avviso.

33.D Si chiede di specificare, con riferimento al comma 1 dell'art. 6, cosa si intenda con "essere realizzati su terreni nella disponibilità giuridica dei Comuni metropolitani o della Città metropolitana" e se è possibile intervenire su terreni di proprietà privata o di altri enti pubblici.

33.R La disponibilità giuridica dei Comuni metropolitani o della Città metropolitana può essere ricondotta a titoli di proprietà/possesso o a contratti di affitto/comodato d'uso/concessione. Tale disponibilità è da intendersi già acquisita alla data di presentazione della proposta progettuale. In caso di interventi su terreni di proprietà privata i contratti di affitto/comodato d'uso/concessione dovranno includere, a pena di non ammissibilità, il benessere della proprietà agli interventi di imboschimento finanziati ed includere il consenso al cambio di destinazione d'uso a bosco delle particelle catastali interessate dall'intervento, fissando espressamente una durata minima della disponibilità di 30 anni, atta ad assicurare il pieno raggiungimento delle finalità poste con l'intervento e garantendo la permanenza del bosco dopo i 30 anni, su cui scatta il vincolo forestale attraverso una normale gestione forestale sostenibile. Ai sensi dell'avviso, le spese relative a tali contratti, indipendentemente dalla loro natura giuridica, non costituiscono spese ammissibili e non sono pertanto finanziabili a valere sulla dotazione finanziaria della misura PNRR.

34.D Facendo seguito alla pubblicazione dell'avviso in oggetto si chiede di chiarire se sia ammissibile la presentazione di proposte progettuali da parte di privati e/o di enti territoriali diversi dai comuni (es. consorzi di bonifica, etc...) relativamente ad aree non ricadenti nella disponibilità dei Comuni e/o Città metropolitana e con quali modalità.

34.R I progetti devono essere presentati esclusivamente dalle Città Metropolitane. I Comuni solo in fase di progetto finanziato possono essere individuati come soggetti attuatori esterni tramite specifici accordi, la Città metropolitana resta comunque il responsabile dell'attuazione della misura e il referente del Ministero. Altri Enti pubblici o privati, in modo autonomo, non possono presentare progetti a pena di inammissibilità. Tuttavia, è possibile realizzare interventi su aree di proprietà di altri enti e/o privati con le modalità di cui alla FAQ precedente (33).

35.D Si chiede, se all'interno di un progetto, le cui aree ricadono in modo prevalente in DEGURGA 1, quindi con superficie minima di 1 ettaro, possano essere inserite aree relative ai comuni che ricadano in DEGURBA 2 e 3, ma che non raggiungono rispettivamente la superficie minima di 2 o 3 ettari, visto che l'intero progetto, avendo una prevalenza di comuni in DEGURGA 1, verrà classificato come tale.

35.R Sì, se un progetto nel suo complesso è classificato come DEGURBA 1 la superficie minima della singola area è pari ad 1 ettaro, indipendentemente dal Comune in cui si trova. Si ricorda che la classificazione da attribuire all'intero progetto è quella prevalente in termini di superficie e non di numero di aree.

Nel caso concorrano al raggiungimento della superficie minima del progetto Comuni diversamente classificati - DEGURBA 1, 2 e 3 - la classificazione da attribuire all'intero progetto è quella del Comune o dei Comuni che ospitano la superficie prevalente della proposta progettuale, ossia se le aree interessate cadono con prevalenza (in termini di superficie) in DEGURBA 1 la superficie minima progettuale, di ogni singola area, dovrà essere di 1 ettaro, se cadono con prevalenza in DEGURBA 2 la superficie minima progettuale, di ogni singola area, dovrà essere di 2 ettari, se cadono con prevalenza in DEGURBA 3 la superficie minima progettuale, di ogni singola area, dovrà essere di 3 ettari.

36.D Si chiede se il Ministero abbia valutato la possibilità di maggiori oneri derivanti dal rincaro dei prezzi per alcuni materiali nell'arco temporale necessario alla realizzazione della progettazione definitiva esecutiva e la messa in opera degli stessi, visto che le somme a disposizione sono quelle già previste nel 2022, e che i computi dei progetti a norma di legge dovranno essere costruiti con gli ultimi prezzari regionali aggiornati al 2023. Nel caso tale analisi non sia stata presa in considerazione, si chiede se in futuro il Ministero intenda procedere con l'istituzione di un Fondo dedicato, come è avvenuto per altre misure del PNRR, vedi i Piani Urbani Integrati.

36.R Ad oggi, per i nuovi progetti ammessi a finanziamento, non sono previste disposizioni normative a sostegno di misure compensative dei rincari dei prezzi. Si precisa, comunque, che il plafond finanziario assegnato a ciascuna Città metropolitana è da intendersi come il risultato di un calcolo prudenziale comprensivo delle diverse voci di spesa necessarie per l'attuazione degli interventi. Pertanto, non essendo stati associati limiti precisi a ciascuna voce di costo, il margine prudenziale dovrebbe risultare sufficiente a far fronte agli effetti inflattivi.